

Bruxelles, 17 dicembre 2020
(OR. en)

14171/20

Fascicolo interistituzionale:
2020/0036(COD)

ENV 823
CLIMA 359
TELECOM 272
DIGIT 155
ENER 505
COMPET 646
RECH 534
MI 584

RISULTATI DEI LAVORI

Origine:	Segretariato generale del Consiglio
Destinatario:	Delegazioni
n. doc. prec.:	14004/20
n. doc. Comm.:	6547/20; 10868/20
Oggetto:	Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il quadro per il conseguimento della neutralità climatica e che modifica il regolamento (UE) 2018/1999 (legge europea sul clima) - Orientamento generale

Si allega per le delegazioni, per informazione, il testo su cui il Consiglio "Ambiente", nella sessione del 17 dicembre 2020, ha raggiunto un orientamento generale in merito alla proposta in oggetto.

Le modifiche rispetto alla versione precedente del testo della presidenza (che figura nel doc. 14004/20), risultanti dalla discussione in sede di Consiglio, sono indicate in **grassetto sottolineato** (pag. 10).

Precedenti modifiche alla proposta della Commissione sono sottolineate e soppressioni sono indicate con [...].

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

che istituisce il quadro per il conseguimento della neutralità climatica e che modifica il regolamento (UE) 2018/1999 (legge europea sul clima)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 192, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo¹,

visto il parere del Comitato delle regioni²,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

¹ GU C [...] del [...], pag. [...].

² GU C 324 dell'1.10.2020, pag. 58.

considerando quanto segue:

- (1) Nella comunicazione dell'11 dicembre 2019 intitolata "Il Green Deal europeo"³ la Commissione ha illustrato una nuova strategia di crescita mirata a trasformare l'UE in una società giusta e prospera, dotata di un'economia moderna, efficiente sotto il profilo delle risorse e competitiva che nel 2050 non genererà emissioni nette di gas a effetto serra e in cui la crescita economica sarà dissociata dall'uso delle risorse. Questa strategia mira anche a proteggere, conservare e migliorare il capitale naturale dell'UE e a proteggere la salute e il benessere dei cittadini dai rischi di natura ambientale e dalle relative conseguenze. Allo stesso tempo, questa transizione deve essere giusta e inclusiva e non deve lasciare indietro nessuno.
- (2) La relazione speciale del gruppo intergovernativo di esperti sul cambiamento climatico (IPCC) concernente gli effetti del riscaldamento globale di 1,5 °C rispetto ai livelli preindustriali e relative traiettorie delle emissioni di gas a effetto serra a livello mondiale⁴ costituisce una solida base scientifica per affrontare i cambiamenti climatici e evidenzia la necessità di intensificare l'azione per il clima. Gli esperti confermano che le emissioni di gas a effetto serra devono essere ridotte quanto prima e che il cambiamento climatico deve essere limitato a 1,5 °C per ridurre la probabilità di eventi meteorologici estremi. La relazione di valutazione globale della piattaforma intergovernativa di politica scientifica per la biodiversità e i servizi ecosistemici (IPBES) 2019⁵ ha evidenziato l'erosione della biodiversità a livello mondiale della quale i cambiamenti climatici sono la terza causa in ordine di importanza⁶.

³ Comunicazione della Commissione - Il Green Deal europeo, COM(2019) 640 final dell'11 dicembre 2019.

⁴ IPCC, 2018: Global Warming of 1.5°C. An IPCC Special Report on the impacts of global warming of 1.5°C above pre-industrial levels and related global greenhouse gas emission pathways, in the context of strengthening the global response to the threat of climate change, sustainable development, and efforts to eradicate poverty [Masson-Delmotte, V., P. Zhai, H.-O. Pörtner, D. Roberts, J. Skea, P.R. Shukla, A. Pirani, W. Moufouma-Okia, C. Péan, R. Pidcock, S. Connors, J.B.R. Matthews, Y. Chen, X. Zhou, M.I. Gomis, E. Lonnoy, T. Maycock, M. Tignor, and T. Waterfield (eds.)].

⁵ IPBES 2019: Global Assessment on Biodiversity and Ecosystem Services.

⁶ "L'ambiente in Europa – Stato e prospettive nel 2020", Relazione dell'Agenzia europea dell'ambiente (Lussemburgo: Ufficio delle pubblicazioni dell'UE, 2019).

- (3) Un obiettivo stabile a lungo termine è fondamentale per contribuire alla trasformazione economica e sociale, alla creazione di posti di lavoro, alla crescita e al conseguimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite, ma anche per progredire in modo equo e all'insegna dell'efficacia dei costi verso l'obiettivo di temperatura di cui all'accordo di Parigi del 2015 sui cambiamenti climatici concluso a seguito della 21a conferenza delle parti della convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici ("l'accordo di Parigi").
- (4) L'accordo di Parigi fissa l'obiettivo di lungo termine di mantenere l'aumento della temperatura mondiale ben al di sotto di 2 °C rispetto ai livelli preindustriali e di proseguire l'azione volta a limitare tale aumento a 1,5 °C rispetto ai livelli preindustriali⁷; sottolinea inoltre quanto sia importante rafforzare la capacità di adattamento agli effetti negativi dei cambiamenti climatici⁸ e rendere i flussi finanziari coerenti con un percorso che conduca a uno sviluppo a basse emissioni di gas a effetto serra e resiliente al clima⁹.
- (5) L'azione per il clima dell'Unione e degli Stati membri mira a tutelare le persone e il pianeta, il benessere, la prosperità, i sistemi alimentari, l'integrità degli ecosistemi e la biodiversità contro la minaccia dei cambiamenti climatici, nel contesto dell'agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile e nel perseguimento degli obiettivi dell'accordo di Parigi; mira inoltre a massimizzare la prosperità entro i limiti del pianeta, incrementare la resilienza e ridurre la vulnerabilità della società ai cambiamenti climatici.
- (6) Il conseguimento della neutralità climatica richiede il contributo di tutti i settori economici [...] per i quali le emissioni o gli assorbimenti di gas a effetto serra sono disciplinati dal diritto dell'Unione. [...]
- (6 bis) Vista l'importanza della produzione e del consumo energetici in termini di emissioni di gas a effetto serra, è indispensabile realizzare la transizione verso un sistema energetico sicuro, sostenibile, a prezzi accessibili e protetto, basato su un mercato interno dell'energia ben funzionante. Anche la trasformazione digitale, l'innovazione tecnologica, la ricerca e lo sviluppo sono fattori importanti per conseguire l'obiettivo della neutralità climatica.

⁷ Articolo 2, paragrafo 1, lettera a), dell'accordo di Parigi.

⁸ Articolo 2, paragrafo 1, lettera b), dell'accordo di Parigi.

⁹ Articolo 2, paragrafo 1, lettera c), dell'accordo di Parigi.

- (7) L'Unione persegue una politica ambiziosa in materia di azione per il clima e ha predisposto un quadro normativo per conseguire il suo traguardo di riduzione dei gas a effetto serra fissato per il 2030. La legislazione volta all'attuazione di questo traguardo è costituita, tra l'altro, dalla direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio¹⁰ che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nell'Unione, dal regolamento (UE) 2018/842 del Parlamento europeo e del Consiglio¹¹, che ha introdotto traguardi nazionali di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra entro il 2030 e dal regolamento (UE) 2018/841 del Parlamento europeo e del Consiglio¹², che impone agli Stati membri di bilanciare le emissioni e gli assorbimenti di gas a effetto serra risultanti dall'uso del suolo, dal cambiamento di uso del suolo e dalla silvicoltura.
- (8) Inoltre, nella comunicazione del 28 novembre 2018 intitolata "Un pianeta pulito per tutti – Visione strategica europea a lungo termine per un'economia prospera, moderna, competitiva e climaticamente neutra" la Commissione ha illustrato la sua strategia per conseguire l'azzeramento delle emissioni nette di gas a effetto serra nell'Unione entro il 2050 mediante una transizione equa sul piano sociale ed efficiente in termini di costi.

¹⁰ Direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio (GU L 275 del 25.10.2003, pag. 32).

¹¹ Regolamento (UE) 2018/842 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo alle riduzioni annuali vincolanti delle emissioni di gas a effetto serra a carico degli Stati membri nel periodo 2021-2030 come contributo all'azione per il clima per onorare gli impegni assunti a norma dell'accordo di Parigi e recante modifica del regolamento (UE) n. 525/2013 (GU L 156 del 19.6.2018, pag. 26).

¹² Regolamento (UE) 2018/841 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo all'inclusione delle emissioni e degli assorbimenti di gas a effetto serra risultanti dall'uso del suolo, dal cambiamento di uso del suolo e dalla silvicoltura nel quadro 2030 per il clima e l'energia e recante modifica del regolamento (UE) n. 525/2013 e della decisione n. 529/2013/UE (GU L 156 del 19.6.2018, pag. 1).

- (9) Con il pacchetto "Energia pulita per tutti gli europei"¹³ l'Unione sta perseguendo un ambizioso programma di decarbonizzazione, in particolare mediante la creazione di un'Unione dell'energia solida che include obiettivi, all'orizzonte del 2030, per l'efficienza energetica e la diffusione delle energie rinnovabili di cui alle direttive 2012/27/UE¹⁴ e (UE) 2018/2001¹⁵ del Parlamento europeo e del Consiglio, e mediante il rafforzamento della legislazione pertinente, compresa la direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio¹⁶.
- (10) L'Unione è un leader mondiale nella transizione verso la neutralità climatica ed è determinata a contribuire a rafforzare l'ambizione e la risposta globale ai cambiamenti climatici, utilizzando tutti gli strumenti a sua disposizione, compresa la diplomazia climatica.
- (10 bis) L'Unione dovrebbe proseguire la sua azione per il clima e mantenere la leadership internazionale su questo versante anche dopo il 2050, al fine di proteggere le persone e il pianeta dalla minaccia di cambiamenti climatici pericolosi, conformemente agli obiettivi di temperatura stabiliti dall'accordo di Parigi e alle valutazioni scientifiche dell'IPCC.

¹³ COM(2016) 860 final del 30 novembre 2016.

¹⁴ Direttiva 2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE (GU L 315 del 14.11.2012, pag. 1).

¹⁵ Direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili (GU L 328 del 21.12.2018, pag. 82).

¹⁶ Direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell'edilizia (GU L 153 del 18.6.2010, pag. 13).

- (11) Il Parlamento europeo ha chiesto che la transizione, ormai indispensabile, verso una società climaticamente neutra avvenga entro il 2050 al più tardi e divenga un vero successo europeo¹⁷ e ha dichiarato l'emergenza climatica e ambientale¹⁸. Nelle sue conclusioni del 12 dicembre 2019¹⁹ il Consiglio europeo ha approvato l'obiettivo di conseguire la neutralità climatica dell'Unione entro il 2050, in linea con gli obiettivi dell'accordo di Parigi, pur riconoscendo che è necessario istituire un quadro favorevole che vada a beneficio di tutti gli Stati membri e comprenda strumenti, incentivi, sostegno e investimenti adeguati per assicurare una transizione efficiente in termini di costi, giusta, socialmente equilibrata ed equa, tenendo conto delle diverse situazioni nazionali in termini di punti di partenza. Ha inoltre osservato che la transizione richiederà notevoli investimenti pubblici e privati. [...] Il 6 marzo 2020 l'UE ha presentato la sua strategia [...] di sviluppo a lungo termine a basse emissioni di gas serra alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici a seguito della sua adozione da parte del Consiglio.
- (12) L'Unione dovrebbe mirare a raggiungere, entro il 2050, un equilibrio nel suo territorio tra le emissioni antropogeniche di gas a effetto serra dalle fonti e gli assorbimenti tramite pozzi in tutti i settori economici. I pozzi comprendono le soluzioni naturali e tecnologiche riportate negli inventari dei gas a effetto serra trasmessi all'UNFCCC. [...] Le soluzioni basate sulle tecnologie di cattura e stoccaggio del carbonio (CCS) e di cattura e utilizzo del carbonio (CCU) possono contribuire alla decarbonizzazione, in particolare alla riduzione delle emissioni di processo nell'industria, per gli Stati membri che scelgono questa tecnologia. L'obiettivo della neutralità climatica a livello dell'Unione all'orizzonte 2050 dovrebbe essere perseguito collettivamente da tutti gli Stati membri, i quali, insieme al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione dovrebbero adottare le misure necessarie per consentirne il conseguimento. Le misure adottate a livello dell'Unione costituiranno una parte importante delle misure necessarie per conseguire questo obiettivo.

¹⁷ Risoluzione del Parlamento europeo del 15 gennaio 2020 sul Green Deal europeo (2019/2956(RSP)).

¹⁸ Risoluzione del Parlamento europeo del 28 novembre 2019 sull'emergenza climatica e ambientale (2019/2930(RSP)).

¹⁹ Conclusioni adottate dal Consiglio europeo nella sessione del 12 dicembre 2019, EUCO 29/19, CO EUR 31, CONCL 9.

(12 bis) Nelle sue conclusioni dell'8 e 9 marzo 2007 e del 23 e 24 ottobre 2014, il Consiglio europeo ha approvato rispettivamente l'obiettivo dell'Unione di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra entro il 2020 e il quadro 2030 per le politiche dell'energia e del clima. Le disposizioni del presente regolamento concernenti la determinazione del traguardo dell'Unione in materia di clima per il 2040 [...] non pregiudicano il ruolo del Consiglio europeo, sancito dai trattati, nel definire le priorità e gli orientamenti politici generali per lo sviluppo della politica climatica dell'Unione.

(13) [...] *(spostato al nuovo considerando 10 bis)*

(14) L'adattamento è un elemento essenziale della risposta mondiale di lungo termine ai cambiamenti climatici. Gli Stati membri e l'Unione dovrebbero pertanto migliorare la loro capacità di adattamento, rafforzare la resilienza e ridurre la vulnerabilità ai cambiamenti climatici, come previsto dall'articolo 7 dell'accordo di Parigi, e massimizzare i benefici collaterali derivanti da altre politiche e normative [...]. È opportuno che gli Stati membri adottino strategie e piani di adattamento completi a livello nazionale. L'UE dovrebbe puntare a creare un contesto normativo favorevole alle politiche e alle misure nazionali messe in atto dagli Stati membri ai fini dell'adeguamento ai cambiamenti climatici. Migliorare la resilienza climatica e le capacità di adattamento ai cambiamenti climatici richiede sforzi congiunti da parte di tutti i settori dell'economia e della società nonché coerenza e uniformità in tutte le pertinenti normative e le politiche europee.

(14 bis) Gli ecosistemi, le persone e le economie di tutte le regioni dell'UE si troveranno ad affrontare i gravi effetti dei cambiamenti climatici, quali calore estremo, inondazioni, siccità, carenza idrica, innalzamento del livello del mare, scioglimento dei ghiacciai, incendi boschivi, sradicamenti causati dal vento e perdite agricole. I recenti eventi estremi hanno già inciso in modo sostanziale sugli ecosistemi, con ripercussioni sul sequestro del carbonio e sulle capacità di stoccaggio delle foreste e dei terreni agricoli. Rafforzare le capacità di adattamento e la resilienza contribuirà a ridurre al minimo gli effetti dei cambiamenti climatici e a rispondere alle conseguenze inevitabili in modo socialmente equilibrato. Prepararsi in anticipo a tali effetti è efficiente in termini di costi e può altresì apportare notevoli benefici collaterali per gli ecosistemi, la salute e l'economia. [...] Le soluzioni basate sulla natura, in particolare, possono favorire la mitigazione dei cambiamenti climatici, l'adattamento a essi e la protezione della biodiversità.

- (15) Nell'adottare, a livello unionale e nazionale, le misure per conseguire l'obiettivo della neutralità climatica, gli Stati membri e il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione dovrebbero tenere conto del contributo della transizione verso la neutralità climatica al benessere dei cittadini, alla prosperità della società e alla competitività dell'economia; della sicurezza e dell'accessibilità economica dell'energia e dei prodotti alimentari; dell'equità e solidarietà tra gli Stati membri e al loro interno, tenendo conto della loro capacità economica, delle circostanze nazionali – ad esempio le specificità delle isole – e dell'esigenza di una convergenza nel tempo; della necessità di rendere la transizione giusta e equa sul piano sociale; delle migliori conoscenze scientifiche disponibili, in particolare le conclusioni presentate dall'IPCC; della necessità di integrare i rischi legati ai cambiamenti climatici nelle decisioni di investimento e di pianificazione; dell'efficacia sotto il profilo dei costi e della neutralità tecnologica nel conseguimento delle riduzioni e degli assorbimenti delle emissioni di gas a effetto serra e nel rafforzamento della resilienza; dei progressi compiuti sul piano dell'integrità ambientale e del livello di ambizione.
- (16) La transizione verso la neutralità climatica presuppone cambiamenti nell'intero spettro delle politiche e uno sforzo collettivo di tutti i settori dell'economia e della società, come illustrato dalla Commissione nella comunicazione "Il Green Deal europeo". Il Consiglio europeo, nelle conclusioni del 12 dicembre 2019, ha dichiarato che tutte le normative e politiche pertinenti dell'UE devono essere coerenti con il conseguimento dell'obiettivo della neutralità climatica e contribuirvi, nel rispetto della parità di condizioni, e ha invitato la Commissione a valutare se ciò richieda un adeguamento delle norme vigenti.

(17) Come annunciato nella sua comunicazione "Il Green Deal europeo", la Commissione ha valutato l'obiettivo dell'Unione di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra per il 2030 nella sua comunicazione "Un traguardo climatico 2030 più ambizioso per l'Europa – Investire in un futuro a impatto climatico zero nell'interesse dei cittadini"²⁰, sulla base di un'ampia valutazione d'impatto e tenendo conto della sua analisi dei piani nazionali integrati per l'energia e il clima che le sono trasmessi a norma del regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio²¹. Alla luce dell'obiettivo della neutralità climatica da conseguire per il 2050, entro il 2030 dovrebbero essere ridotte le emissioni di gas a effetto serra e aumentati gli assorbimenti in modo tale che le emissioni nette di gas a effetto serra - ossia le emissioni al netto degli assorbimenti - siano ridotte, in tutti i settori dell'economia e a livello dell'Unione, di almeno il 55 % rispetto ai livelli del 1990 entro il 2030. Il Consiglio europeo del 10 e 11 dicembre 2020 ha approvato questo obiettivo nelle sue conclusioni. **Ha inoltre fornito orientamenti iniziali sulla sua attuazione.** Il nuovo obiettivo climatico 2030 dell'Unione costituisce un obiettivo successivo ai sensi dell'articolo 2, punto 11, del regolamento (UE) 2018/1999, e conseguentemente sostituisce l'obiettivo dell'Unione di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra entro il 2030 stabilito nel medesimo punto. Inoltre, è opportuno che entro il 30 giugno 2021 la Commissione valuti in che modo la pertinente legislazione dell'Unione che attua l'obiettivo climatico 2030 debba essere modificata al fine di conseguire le suddette riduzioni nette delle emissioni.

²⁰ COM(2020) 562.

²¹ Regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla governance dell'Unione dell'energia e dell'azione per il clima che modifica i regolamenti (CE) n. 663/2009 e (CE) n. 715/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 94/22/CE, 98/70/CE, 2009/31/CE, 2009/73/CE, 2010/31/UE, 2012/27/UE e 2013/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive del Consiglio 2009/119/CE e (UE) 2015/652 e che abroga il regolamento (UE) n. 525/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 328 del 21.12.2018, pag. 1).

(18) Al fine di garantire che l'Unione e gli Stati membri restino sulla buona strada per conseguire l'obiettivo della neutralità climatica e registrino progressi nell'adattamento, è opportuno che la Commissione valuti periodicamente i progressi compiuti, sulla base delle informazioni di cui all'articolo 7, comprese le informazioni presentate e comunicate a norma del regolamento (UE) 2018/1999. Al fine di consentire una preparazione tempestiva per il bilancio globale di cui all'articolo 14 dell'accordo di Parigi, i risultati di tale valutazione dovrebbero essere pubblicati entro il 30 settembre ogni cinque anni, a partire dal 2023. Ciò implica che le relazioni di cui all'articolo 35 e all'articolo 29, paragrafo 5, di tale regolamento e, negli anni applicabili, le relative relazioni di cui all'articolo 29, paragrafo 1, e all'articolo 32, dovrebbero essere presentate al Parlamento europeo e al Consiglio contemporaneamente ai risultati di tale valutazione. Qualora i progressi collettivi compiuti dagli Stati membri rispetto all'obiettivo della neutralità climatica o all'adattamento non siano sufficienti o le misure dell'Unione siano incoerenti con l'obiettivo della neutralità climatica o inadeguate per migliorare la capacità di adattamento, rafforzare la resilienza o ridurre la vulnerabilità, la Commissione dovrebbe adottare le misure necessarie conformemente ai trattati. La Commissione dovrebbe inoltre valutare periodicamente le misure nazionali pertinenti e formulare raccomandazioni qualora riscontri che le misure adottate da uno Stato membro sono incoerenti con l'obiettivo della neutralità climatica o inadeguate per migliorare la capacità di adattamento, rafforzare la resilienza e ridurre la vulnerabilità ai cambiamenti climatici.

- (19) La Commissione dovrebbe garantire una valutazione rigorosa e obiettiva basata sulle risultanze scientifiche, tecniche e socioeconomiche più recenti e rappresentative di un'ampia gamma di competenze indipendenti e dovrebbe fondare la sua valutazione su informazioni pertinenti, tra cui le informazioni trasmesse e comunicate dagli Stati membri, le relazioni dell'Agenzia europea dell'ambiente, le migliori evidenze scientifiche disponibili, ivi comprese le relazioni dell'IPCC e i dati di osservazione della Terra forniti dal programma europeo di osservazione della Terra Copernicus. La Commissione dovrebbe altresì fondare la propria valutazione su una traiettoria indicativa e lineare che colleghi i traguardi dell'Unione in materia di clima per il 2030 e 2040, quando saranno adottati, all'obiettivo della neutralità climatica dell'Unione e che funga da strumento indicativo per stimare e valutare i progressi collettivi compiuti nel raggiungimento dell'obiettivo della neutralità climatica dell'Unione. La traiettoria indicativa e lineare non pregiudica eventuali decisioni tese a stabilire un traguardo dell'Unione in materia di clima per il 2040. Dato che la Commissione si è impegnata a esaminare in che modo il settore pubblico può utilizzare la tassonomia dell'UE nell'ambito del Green Deal europeo, in questo esercizio sarebbe opportuno tenere conto, quando saranno disponibili, delle informazioni relative agli investimenti ecosostenibili effettuati dall'Unione e dagli Stati membri, conformemente al regolamento (UE) 2020/852 [regolamento Tassonomia]²². È auspicabile che la Commissione utilizzi statistiche e dati europei ove disponibili e ricorra al controllo di esperti. L'Agenzia europea dell'ambiente dovrebbe assistere la Commissione laddove necessario e in linea con il suo programma di lavoro annuale.
- (20) I cittadini e le comunità svolgono un ruolo decisivo nel portare avanti la transizione verso la neutralità climatica, pertanto è opportuno agevolare un impegno pubblico e sociale forte a favore dell'azione per il clima. La Commissione dovrebbe quindi coinvolgere tutte le componenti della società per offrire loro la possibilità e investire della responsabilità di impegnarsi a favore di una società climaticamente neutra e resiliente al clima, anche mediante il varo di un patto europeo per il clima.

²² Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2020, relativo all'istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili e recante modifica del regolamento (UE) 2019/2088 (GU L 198 del 22.6.2020, pag. 13).

- (21) Al fine di offrire prevedibilità e creare un clima di fiducia per tutti gli operatori economici, tra cui le imprese, i lavoratori, gli investitori e i consumatori, assicurare una riduzione graduale delle emissioni di gas a effetto serra nel corso del tempo come anche l'irreversibilità della transizione verso la neutralità climatica, la Commissione dovrebbe proporre un traguardo intermedio dell'Unione in materia di clima per il 2040, se del caso, al più tardi entro sei mesi dal primo bilancio globale eseguito a norma dell'accordo di Parigi. La Commissione può presentare proposte di revisione del traguardo intermedio[...], tenendo conto delle conclusioni delle valutazioni di cui agli articoli 5 e 6 e dei risultati del bilancio globale, come anche degli sviluppi internazionali, anche relativamente alle scadenze comuni per i contributi determinati a livello nazionale.
- (22) In linea con l'impegno della Commissione rispetto ai principi del "Legiferare meglio", è opportuno mirare alla coerenza degli strumenti dell'Unione per quanto riguarda le riduzioni delle emissioni di gas a effetto serra. Il sistema per misurare i progressi compiuti verso il conseguimento dell'obiettivo di neutralità climatica e per valutare la coerenza delle misure adottate a tal fine dovrebbe basarsi sul quadro di governance stabilito dal regolamento (UE) 2018/1999 ed essere coerente con esso, e dovrebbe tenere conto di tutte e cinque le dimensioni dell'Unione dell'energia. In particolare, il sistema di relazioni periodiche e lo scaglionamento delle valutazioni e delle azioni della Commissione sulla base delle relazioni dovrebbero essere allineati agli obblighi di trasmissione di informazioni e relazioni che incombono agli Stati membri ai sensi del regolamento (UE) 2018/1999. È opportuno pertanto modificare il regolamento (UE) 2018/1999 per includere nelle disposizioni pertinenti l'obiettivo della neutralità climatica.
- (23) I cambiamenti climatici sono per definizione una sfida transfrontaliera e l'azione coordinata a livello dell'Unione è necessaria per integrare e rafforzare efficacemente le politiche nazionali. Poiché gli obiettivi del presente regolamento, segnatamente il conseguimento della neutralità climatica nell'Unione entro il 2050, non possono essere realizzati in misura sufficiente dagli Stati membri da soli ma, a motivo della portata e degli effetti, possono essere conseguiti meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire detti obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Oggetto e ambito di applicazione

Il presente regolamento istituisce un quadro per la riduzione irreversibile e graduale nell'Unione delle emissioni antropogeniche di gas a effetto serra dalle fonti e l'aumento degli assorbimenti tramite pozzi [...].

Il presente regolamento stabilisce l'obiettivo vincolante della neutralità climatica nell'Unione entro il 2050, in vista dell'obiettivo a lungo termine relativo alla temperatura di cui all'articolo 2 dell'accordo di Parigi, e istituisce un quadro per progredire nel perseguimento dell'obiettivo globale di adattamento di cui all'articolo 7 dell'accordo di Parigi. Stabilisce anche un obiettivo UE vincolante di riduzione interna netta delle emissioni di gas a effetto serra da conseguire entro il 2030.

Il presente regolamento si applica alle emissioni antropogeniche dalle fonti e agli assorbimenti tramite pozzi [...] dei gas a effetto serra elencati nell'allegato V, parte 2, del regolamento (UE) 2018/1999.

Articolo 2

Obiettivo della neutralità climatica

1. Nell'insieme dell'UE l'equilibrio tra le emissioni e gli assorbimenti dei gas a effetto serra disciplinati dalla normativa unionale è raggiunto al più tardi nel 2050, così da realizzare l'azzeramento delle emissioni nette entro tale data.
2. Le istituzioni competenti dell'Unione e gli Stati membri adottano le misure necessarie, rispettivamente a livello unionale e nazionale, per consentire il conseguimento collettivo dell'obiettivo della neutralità climatica di cui al paragrafo 1, tenendo conto dell'importanza di promuovere sia l'equità che la solidarietà tra gli Stati membri come anche l'efficienza in termini di costi nel conseguimento di tale obiettivo [...].
3. [...]
4. [...]

Articolo 3

Traguardi intermedi in materia di clima

1. Al fine di conseguire l'obiettivo della neutralità climatica di cui all'articolo 2, paragrafo 1, l'obiettivo vincolante dell'Unione in materia di clima per il 2030 consiste in una riduzione interna netta delle emissioni di gas a effetto serra (emissioni al netto degli assorbimenti) di almeno il 55 % rispetto ai livelli del 1990 entro il 2030.
2. Entro il 30 giugno 2021 la Commissione riesamina la pertinente legislazione unionale per conseguire l'obiettivo di cui al paragrafo 1 del presente articolo, nonché l'obiettivo della neutralità climatica di cui all'articolo 2, paragrafo 1, e considera l'adozione delle misure necessarie, ivi comprese proposte legislative, in conformità dei trattati.

Nel quadro di tale riesame e di quelli futuri la Commissione valuta in particolare la disponibilità, a norma del diritto dell'Unione, di strumenti e incentivi adeguati per la mobilitazione degli investimenti necessari e, se del caso, propone misure.

- 2 bis. Ai fini di realizzare l'obiettivo della neutralità climatica indicato all'articolo 2, paragrafo 1, è fissato un traguardo in materia di clima a livello dell'Unione per il 2040. A tal fine, entro un termine massimo di sei mesi dal primo bilancio globale di cui all'articolo 14 dell'accordo di Parigi, la Commissione presenta, se del caso, una proposta volta a modificare il presente regolamento per includervi il traguardo dell'Unione in materia di clima per il 2040, tenendo conto delle conclusioni delle valutazioni di cui agli articoli 5 e 6 e dei risultati del bilancio globale.

3. Nel proporre il traguardo dell'Unione in materia di clima per il 2040 a norma del paragrafo 2 bis la Commissione tiene conto degli elementi seguenti:
- a) l'efficacia dei costi e l'efficienza economica;
 - b) la competitività dell'economia dell'Unione;
 - c) le migliori tecniche disponibili;
 - d) l'efficienza energetica, l'accessibilità economica dell'energia e la sicurezza dell'approvvigionamento energetico;
 - e) l'equità e la solidarietà tra gli Stati membri e al loro interno;
 - f) la necessità di assicurare l'efficacia ambientale e la progressione nel tempo;
 - g) il fabbisogno e le opportunità di investimento;
 - h) la necessità di assicurare una transizione giusta e equa sul piano sociale;
 - i) gli sviluppi internazionali e gli sforzi intrapresi per conseguire gli obiettivi a lungo termine dell'accordo di Parigi e l'obiettivo ultimo della convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici;
 - j) le evidenze scientifiche disponibili migliori e più recenti, comprese le ultime relazioni dell'IPCC.
5. Entro sei mesi dal secondo bilancio globale, la Commissione può proporre di rivedere il traguardo dell'Unione in materia di clima per il 2040 in conformità dell'articolo 9 bis del presente regolamento [...].
6. Le disposizioni del presente articolo sono oggetto di riesame alla luce degli sviluppi internazionali e degli sforzi intrapresi per realizzare gli obiettivi a lungo termine dell'accordo di Parigi, anche in relazione all'esito delle discussioni internazionali sulle scadenze comuni per i contributi determinati a livello nazionale.

Articolo 4

Adattamento ai cambiamenti climatici

1. Le istituzioni competenti dell'Unione e gli Stati membri assicurano il costante progresso nel miglioramento della capacità di adattamento, nel rafforzamento della resilienza e nella riduzione della vulnerabilità ai cambiamenti climatici in conformità dell'articolo 7 dell'accordo di Parigi.
- 1 bis. Le istituzioni competenti dell'Unione e gli Stati membri garantiscono inoltre che le politiche in materia di adattamento nell'Unione e negli Stati membri si sostengano reciprocamente, comportino benefici collaterali per le politiche settoriali e si adoperino per integrare meglio l'adattamento ai cambiamenti climatici in tutti i settori di intervento.
2. Gli Stati membri elaborano e attuano strategie e piani di adattamento [...] fondati su basi di riferimento rigorose in materia di clima e di vulnerabilità e sulle valutazioni dei progressi compiuti.

Articolo 5

Valutazione dei progressi compiuti e delle misure dell'Unione

1. Ad accompagnare la valutazione prevista all'articolo 29, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2018/1999, la Commissione entro il 30 settembre 2023 e successivamente ogni 5 anni valuta:
 - a) i progressi collettivi di tutti gli Stati membri nel conseguimento dell'obiettivo della neutralità climatica di cui all'articolo 2, paragrafo 1 [...];
 - b) i progressi collettivi compiuti da tutti gli Stati membri nell'adattamento di cui all'articolo 4.

La Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio le conclusioni della valutazione insieme alla relazione sullo stato dell'Unione dell'energia elaborata nel rispettivo anno civile in conformità dell'articolo 35 del regolamento (UE) 2018/1999.

2. Entro il 30 settembre 2023 e successivamente ogni 5 anni la Commissione riesamina:
 - a) la coerenza delle misure dell'Unione rispetto all'obiettivo della neutralità climatica di cui all'articolo 2, paragrafo 1[...];
 - b) la coerenza delle misure dell'Unione nell'assicurare i progressi in materia di adattamento di cui all'articolo 4.
3. La Commissione, se sulla base della valutazione di cui ai paragrafi 1 e 2 rileva che le misure dell'Unione non sono coerenti con l'obiettivo della neutralità climatica di cui all'articolo 2, paragrafo 1, o non sono coerenti nell'assicurare i progressi in materia di adattamento di cui all'articolo 4, oppure che i progressi compiuti verso l'obiettivo della neutralità climatica o nell'adattamento di cui all'articolo 4 sono insufficienti, adotta le misure necessarie conformemente ai trattati [...].
4. Prima dell'adozione la Commissione valuta qualsiasi progetto di misura o proposta legislativa alla luce dell'obiettivo della neutralità climatica di cui all'articolo 2, paragrafo 1, [...] include la sua valutazione in ogni valutazione d'impatto che accompagna le misure o le proposte e rende pubblico il risultato della sua valutazione al momento dell'adozione. La Commissione valuta inoltre se il progetto di misura o la proposta legislativa è coerente nell'assicurare i progressi in materia di adattamento di cui all'articolo 4.

Articolo 6

Valutazione delle misure nazionali

1. Entro il 30 settembre 2023 e successivamente ogni 5 anni la Commissione valuta:
 - a) la coerenza rispetto a tale obiettivo delle misure nazionali considerate – sulla base dei piani nazionali per l'energia e il clima o delle relazioni intermedie biennali presentate a norma del regolamento (UE) 2018/1999 – come pertinenti per il conseguimento dell'obiettivo della neutralità climatica di cui all'articolo 2, paragrafo 1[...];

- b) la coerenza delle pertinenti misure nazionali nell'assicurare i progressi in materia di adattamento di cui all'articolo 4, tenendo conto delle strategie di adattamento nazionali di cui all'articolo 4, paragrafo 2.

La Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio le conclusioni della valutazione insieme alla relazione sullo stato dell'Unione dell'energia elaborata nel rispettivo anno civile in conformità dell'articolo 35 del regolamento (UE) 2018/1999.

2. La Commissione, se considerando i progressi collettivi valutati conformemente all'articolo 5, paragrafo 1, constata che le misure di uno Stato membro non sono coerenti con il conseguimento dell'obiettivo [...] o non sono coerenti nell'assicurare i progressi in materia di adattamento di cui all'articolo 4, può formulare raccomandazioni rivolte allo Stato membro in questione. La Commissione rende tali raccomandazioni disponibili al pubblico.
3. Se conformemente al paragrafo 2 è formulata una raccomandazione, si applicano i seguenti principi:
- a) lo Stato membro interessato tiene in debita considerazione la raccomandazione in uno spirito di solidarietà tra Stati membri e Unione e tra gli Stati membri;
- b) nella prima relazione intermedia trasmessa conformemente all'articolo 17 del regolamento (UE) 2018/1999 nell'anno successivo a quello in cui è stata formulata la raccomandazione, lo Stato membro precisa in che modo ha tenuto in debita considerazione la raccomandazione. Se lo Stato membro interessato decide di non dare seguito a una raccomandazione o a una parte considerevole della stessa, fornisce le sue motivazioni alla Commissione;
- c) le raccomandazioni dovrebbero essere complementari alle ultime raccomandazioni specifiche per paese formulate nel contesto del semestre europeo.

Disposizioni comuni relative alla valutazione della Commissione

- 2. La Commissione basa la sua prima e seconda valutazione di cui agli articoli 5 e 6 su una traiettoria indicativa e lineare che indica il percorso da seguire per la riduzione delle emissioni nette a livello dell'Unione, collegando il traguardo dell'Unione in materia di clima per il 2030 di cui all'articolo 3, paragrafo 1, il traguardo dell'Unione in materia di clima per il 2040, una volta adottato, e l'obiettivo della neutralità climatica indicato all'articolo 2, paragrafo 1.
- 1. La Commissione basa eventuali valutazioni successive su una traiettoria indicativa e lineare che collega il traguardo dell'Unione in materia di clima per il 2040, una volta adottato, e l'obiettivo della neutralità climatica indicato all'articolo 2, paragrafo 1.
1. La Commissione basa la valutazione di cui agli articoli 5 e 6 non solo sulle misure nazionali di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera a), ma almeno sui seguenti elementi:
- a) le informazioni trasmesse e comunicate in conformità al regolamento (UE) 2018/1999;
 - b) le relazioni dell'Agenzia europea dell'ambiente (AEA) e del Centro comune di ricerca (JRC) della Commissione;
 - c) le statistiche e i dati europei, compresi i dati derivanti dal programma europeo di osservazione della Terra Copernicus e i dati sulle perdite segnalate e previste derivanti dagli effetti negativi del clima, se disponibili; e
 - d) le migliori evidenze scientifiche disponibili, comprese le ultime relazioni dell'IPCC₂ dell'IPBES e di altre organizzazioni [...] internazionali; e
 - e) eventuali informazioni supplementari sugli investimenti ecosostenibili effettuati dall'Unione e dagli Stati membri, e anche, se disponibili, sugli investimenti conformi al regolamento (UE) 2020/852 [regolamento Tassonomia].

2. L'AEA assiste la Commissione nella preparazione della valutazione di cui agli articoli 5 e 6, conformemente al suo programma di lavoro annuale.

Articolo 8

Partecipazione del pubblico

La Commissione coinvolge tutte le componenti sociali per offrire loro la possibilità, e investirele della responsabilità, di impegnarsi a favore di una transizione giusta ed equa sul piano sociale verso una società climaticamente neutra e resiliente al clima. La Commissione facilita processi inclusivi e accessibili a tutti i livelli, incluso nazionale, regionale e locale, che coinvolgono le parti sociali, la comunità imprenditoriale, i cittadini e la società civile, al fine di scambiare le migliori pratiche e individuare le azioni che contribuiscono a conseguire gli obiettivi del presente regolamento. La Commissione può inoltre avvalersi dei dialoghi multilivello sul clima e sull'energia istituiti dagli Stati membri conformemente all'articolo 11 del regolamento (UE) 2018/1999.

Articolo 9

[...] (*Articolo soppresso*)

Articolo 9 bis

Riesame

Entro sei mesi dopo ogni bilancio globale di cui all'accordo di Parigi, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione, insieme alle conclusioni delle valutazioni di cui agli articoli 5 e 6, sull'applicazione del presente regolamento, tenendo conto della necessità di garantire progressi verso il conseguimento dell'obiettivo della neutralità climatica di cui all'articolo 2, paragrafo 1, e di assicurare la coerenza con i progressi in materia di adattamento di cui all'articolo 4. La Commissione può, se del caso, presentare al Parlamento europeo e al Consiglio proposte di modifica del presente regolamento.

Articolo 10

Modifiche del regolamento (UE) 2018/1999

Il regolamento (UE) 2018/1999 è così modificato:

- 1) all'articolo 1, paragrafo 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

"a) attuare strategie e misure volte a conseguire l'obiettivo della neutralità climatica dell'Unione di cui all'articolo 2 del regolamento .../... (legge sul clima), nonché gli obiettivi e i traguardi dell'Unione dell'energia e, per il primo decennio compreso tra il 2021 e il 2030, in particolare i traguardi 2030 dell'Unione per l'energia e il clima;"

- 2) all'articolo 2, il punto 7 è sostituito dal seguente:

"7) "proiezioni": previsioni delle emissioni antropogeniche dalle fonti e dell'assorbimento dai pozzi o dell'evoluzione del sistema energetico comprendenti almeno le stime quantitative della serie dei sei anni che terminano con 0 o 5, immediatamente successivi all'anno di comunicazione;"

3) all'articolo 3, paragrafo 2, la lettera f) è sostituita dalla seguente:

"f) una valutazione degli impatti delle politiche e misure previste per conseguire gli obiettivi di cui alla lettera b) del presente paragrafo, nonché della loro coerenza con l'obiettivo della neutralità climatica dell'Unione di cui all'articolo 2 del regolamento .../... [legge sul clima], con gli obiettivi a lungo termine di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra ai sensi dell'accordo di Parigi, e con le strategie a lungo termine di cui all'articolo 15;"

4) all'articolo 8, paragrafo 2, è aggiunta la seguente lettera e):

"e) il modo in cui le politiche e le misure vigenti e previste contribuiscono a conseguire l'obiettivo della neutralità climatica dell'Unione di cui all'articolo 2 del regolamento .../... [legge sul clima].";

5) l'articolo 11 è sostituito dal seguente:

"Articolo 11

Dialogo multilivello sul clima e sull'energia

A meno che non disponga già di una struttura che persegue lo stesso obiettivo, ogni Stato membro istituisce un dialogo multilivello sul clima e sull'energia ai sensi delle norme nazionali, in cui le autorità locali, le organizzazioni della società civile, la comunità imprenditoriale, gli investitori e altri portatori di interessi pertinenti nonché il pubblico siano in grado di partecipare attivamente e discutere il conseguimento dell'obiettivo della neutralità climatica dell'Unione di cui all'articolo 2 del regolamento .../... [legge sul clima] e i vari scenari previsti per le politiche in materia di energia e di clima, anche sul lungo termine, e di riesaminare i progressi compiuti. I piani nazionali integrati per l'energia e il clima possono essere discussi nel quadro di tale dialogo.";

6) all'articolo 15, paragrafo 3, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

"c) ridurre nel lungo termine le emissioni di gas a effetto serra e aumentare l'assorbimento dai pozzi in tutti i settori, conformemente all'obiettivo della neutralità climatica dell'Unione di cui all'articolo 2 del regolamento .../... [legge sul clima], nell'ambito delle riduzioni delle emissioni e dell'aumento degli assorbimenti tramite pozzi necessari secondo il gruppo intergovernativo di esperti sul cambiamento climatico (IPCC) per ridurre le emissioni di gas a effetto serra dell'Unione in modo efficiente in termini di costi e aumentare gli assorbimenti tramite pozzi in linea con gli obiettivi dell'accordo di Parigi relativi alla temperatura, in modo da raggiungere un equilibrio tra le emissioni antropogeniche dalle fonti e gli assorbimenti dai pozzi dei gas a effetto serra all'interno dell'Unione e, se del caso, conseguire successivamente emissioni negative;"

7) l'allegato I, parte 1, è così modificato:

a) alla sezione A, il punto 3.1.1.i, è sostituito dal seguente:

"i. Politiche e misure volte a raggiungere il traguardo stabilito dal regolamento (UE) 2018/842, specificato al punto 2.1.1, e politiche e misure per conformarsi al regolamento (UE) 2018/841, che riguardano tutti i principali settori responsabili delle emissioni e i settori per l'aumento degli assorbimenti, con la prospettiva dell'obiettivo della neutralità climatica di cui all'articolo 2 del regolamento .../... [legge sul clima]";

b) alla sezione B, è aggiunto il seguente punto 5.5:

"5.5. Il contributo delle politiche e delle misure previste al conseguimento dell'obiettivo della neutralità climatica dell'Unione di cui all'articolo 2 del regolamento .../... [legge sul clima]";

(7 bis) l'articolo 45 è sostituito dal seguente:

"Entro sei mesi da ciascun bilancio globale previsto all'articolo 14 dell'accordo di Parigi, la Commissione presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio sull'applicazione del presente regolamento, sul suo contributo alla governance dell'Unione dell'energia, sul suo contributo agli obiettivi a lungo termine dell'accordo di Parigi, sui progressi compiuti verso il raggiungimento dei traguardi fissati per il 2030 in tema di clima ed energia, dell'obiettivo della neutralità climatica dell'Unione di cui all'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento .../... [legge sul clima] e degli ulteriori obiettivi dell'Unione dell'energia nonché sulla conformità delle disposizioni in materia di pianificazione, comunicazione e monitoraggio del presente regolamento al diritto dell'Unione o alle decisioni relative alla convenzione UNFCC e all'accordo di Parigi. Le relazioni della Commissione possono essere corredate di proposte legislative, se del caso.";

8) all'allegato VI, lettera c), il punto viii è sostituito dal seguente:

"viii) la valutazione del contributo della politica o della misura al conseguimento sia dell'obiettivo della neutralità climatica dell'Unione di cui all'articolo 2 del regolamento.../... [legge sul clima] sia della strategia a lungo termine di cui all'articolo 15;"

Articolo 11

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Parlamento europeo

Il presidente

Per il Consiglio

Il presidente
